



Ratifica Convenzione di Vienna oggetti preziosi

A.C. 3307

Nota di verifica n. 418
1 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3307
Titolo:	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Relatore per la Commissione di merito:	Snider
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto l'autorizzazione all'Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2021 (oneri valutati)
Art. 4 disegno di legge di ratifica	10.680 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ATTO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1-15: dopo aver indicato lo scopo della Convenzione, ossia quello di istituire un sistema di controllo e marchiatura che consenta la libera circolazione degli oggetti in metalli preziosi tra gli Stati contraenti (<u>articolo 1</u>), si precisa il campo di applicazione della Convenzione (<u>articolo 2</u>). Vengono stabilite le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione (<u>articolo 3</u>) e vengono esclusi dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione gli oggetti che,</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dall'adesione alla Convenzione in esame derivano i seguenti oneri a carico della finanza pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> la corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, che è garantita dal Comitato permanente (c.d. <i>Standing Committee</i>) istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione; le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente.

successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati (articolo 4). Ciascuno Stato contraente deve riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, si indicano i requisiti per il riconoscimento di tali uffici e gli Stati contraenti devono notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici (articolo 5).

Gli Stati contraenti possono eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa (articolo 6) e delegano il Depositario a registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi (articolo 7). Gli Stati contraenti devono dotarsi di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio (articolo 8), con la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente non corrispondente ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima (articolo 9).

Viene istituito il Comitato permanente (*Standing Committee*), ove è rappresentato ciascuno Stato contraente, e si precisano compiti e modalità operative (articolo 10). Inoltre, si dispone la procedura di modifica della Convenzione (articolo 11), le condizioni per l'adesione alla Convenzione (articolo 12), la dichiarazione di ogni Stato contraente di comprendere o escludere dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali (articolo 13), le modalità di recesso (articolo 14) e quelle di ratifica (articolo 15).

Infine, negli allegati sono riportate le definizioni dei termini utilizzati (Allegato I) e la disciplina dell'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti (Allegato II).

Per quanto concerne la quota annua per il funzionamento della Convenzione, la previsione di spesa per i costi di Segreteria a carico degli Stati contraenti è fissata in franchi svizzeri 8.900 annui. Pertanto, tenendo in conto possibili fluttuazioni del tasso di cambio euro/franco svizzero, il contributo obbligatorio dell'Italia può essere prudenzialmente valutato in euro 8.000 annui (al tasso di cambio di 1,11). Per quanto concerne invece le spese di missione, il Comitato permanente si riunisce due volte l'anno nei Paesi parte della Convenzione, tutti situati in territorio europeo o nel bacino Mediterraneo. A titolo esemplificativo, le sedi individuate per le riunioni del 2020 sono state Danzica (Polonia) e Ginevra (Svizzera).

Le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato permanente (2 riunioni all'anno, a decorrere dal 2021) sono quantificate come segue:

- la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente appartenenti al MISE e la durata delle riunioni sarà di 2 giorni;
- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma – Ginevra (o altra città ospitante): euro 300 x 2 persone x 2 riunioni: euro 1.200;
- spese di pernottamento: euro 180 x 2 persone x 1 notte x 2 riunioni: euro 720;
- spese di vitto: euro 95 x 2 persone x 2 giorni x 2 riunioni: euro 760;
- TOTALE euro 2.680.

Non derivano nuovi né maggiori oneri, invece, dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 della Convenzione, concernenti l'identificazione e l'operatività degli Uffici del saggio, poiché tali funzioni verranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da alcuni degli Uffici del saggio del sistema camerale già operanti in base al D.P.R. n. 150/2002 (regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 251/1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi).

L'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi ammonta pertanto a euro 10.680 annui a decorrere dal 2021, di cui euro 2.680 per spese di missione ed euro 8.000 quali oneri valutati per il versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3: prevede che gli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 150/2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 4: prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	
<p>Articolo 5: prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo in esame riguarda la adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

L'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna, derivante dall'articolo 10 della Convenzione medesima, è valutato in 10.680 euro annui a decorrere dal primo anno di applicazione dell'accordo, riferito alle spese di missione e al versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale: in proposito si rileva che gli oneri, riferibili ad obbligazioni internazionali della Repubblica italiana, sono configurati in termini di spesa valutata, che la relazione tecnica fornisce gli elementi informativi sottostanti alle stime dell'onere e che detti elementi sono coerenti con altre convenzioni di analogo tenore. In proposito non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Circa le restanti disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce degli ulteriori elementi illustrati dalla relazione tecnica e considerate le clausole di invarianza finanziaria recate dagli articoli 3 (riferita agli uffici del saggio del sistema delle Camere di commercio) e 5 (riferita al complesso della Convenzione ad eccezione dell'articolo 10, sopra commentato) del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che gli uffici del saggio del sistema camerale appongono il marchio comune di controllo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, riguardanti la corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione e le spese di missione relative alla partecipazione al Comitato permanente, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

Con riguardo all'ammontare degli oneri oggetto di copertura, appare altresì necessario che il

Governo chiarisca se l'ammontare della quota annua per il funzionamento della Convenzione, prudenzialmente valutato in 8.000 euro annui nella relazione tecnica, debba essere corrisposto retroattivamente anche per l'anno 2021, nonostante l'entrata in vigore del presente provvedimento abbia luogo verosimilmente nell'anno 2022[1]. Nel caso in cui l'annualità decorra dal 2022, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[2], appare necessario, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

[1] Si ricorda che nella seduta della Commissione Bilancio del 10 marzo 2021, durante l'esame in sede consultiva dell'AC 2232, Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, trasmesso dal Senato il 30 ottobre 2019 e divenuto legge 1° giugno 2021, n. 96, il Governo assicurò che l'ammontare del contributo finanziario obbligatorio annuale al Segretariato del Forum internazionale dell'Energia, pari a 100.000 euro annui, non doveva essere corrisposto retroattivamente per le annualità 2019 e 2020.

[2] Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo". L'elenco di tali slittamenti è stato trasmesso alle Camere in data 1° febbraio 2022.